

Publicato il 15/03/2023

N. 04549/2023 REG.PROV.COLL.  
N. 02394/2023 REG.RIC.  
N. 02819/2023 REG.RIC.  
N. 02550/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio  
(Sezione Seconda Bis)



ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 2394 del 2023, proposto da-OMISSIS-  
-OMISSIS-, rappresentato e difeso in proprio, con domicilio digitale come da  
PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale Di Roma e UFFICIO  
CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE PRESSO IL TRIBUNALE DI  
VITERBO, non costituiti in giudizio;

Prefetture di Roma e Viterbo, rappresentate e difese, ex lege, dall'Avvocatura  
Generale dello Stato e con la stesa domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

sul ricorso numero di registro generale 2819 del 2023, proposto da  
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso in proprio, con domicilio  
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;

UFFICIO CENTRALE REGIONALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA, non costituito in giudizio;

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato e con la stessa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*nei confronti*

-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 2550 del 2023, proposto da

-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato -OMISSIS- in proprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;

UFFICIO CENTRALE REGIONALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA, non costituito in giudizio;

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato e con la stessa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*nei confronti*

-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento*

quanto al ricorso n. 2394 del 2023:

Dei verbali delle operazioni elettorali, in particolare dei verbali delle operazioni del 12 e 13 febbraio 2023 redatti in tutti i seggi della provincia di ROMA e VITERBO, all'esito delle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio



2023, nonché di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto dal ricorrente; e:

per la correzione del risultato elettorale per la mancata o possibile proclamazione del ricorrente, Sig. -OMISSIS-, alla carica di PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO con ogni connessa e conseguente statuizione e correzione;

quanto al ricorso n. 2550 del 2023:

dei verbali delle operazioni elettorali del 12 e 13 febbraio 2023 relativi all'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale del Lazio redatti all'esito degli scrutini in tutti i seggi della provincia di Roma, Viterbo, Rieti, Frosinone e Latina, del verbale di proclamazione degli eletti, nonché di ogni altro atto presupposto e/o connesso; e:

per la correzione del risultato elettorale per la mancata o possibile proclamazione del ricorrente, Sig. -OMISSIS-, alla carica di PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO con ogni connessa e conseguente statuizione e correzione;

quanto al ricorso n. 2819 del 2023:

dei RISULTATI ELETTORALI RELATIVI ALLE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023 PUBBLICATI SULLA BANCA DATI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DENOMINATA ELIGENDO; e:

-per la correzione del risultato elettorale per la mancata e/o possibile proclamazione del ricorrente Sig. -OMISSIS- alla carica di PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO o in subordine di CONSIGLIERE REGIONALE con ogni connessa e conseguente statuizione e correzione nei confronti del PRESIDENTE DELLA REGIONE ELETTO E DEI CONSIGLIERI REGIONALI..

Visti i ricorsi e i relativi allegati;





Visti gli atti tutti della causa e dato atto che con i decreti presidenziali nn. 921/2023 del 14.2.2023, 922/2023 del 15.2.2023 e 991/2023 del 20.2.2023, è stata fissata per il giorno 12.4.2023 l'udienza pubblica per la trattazione e definizione dei ricorsi ed è stata stabilita la rispettiva composizione del Collegio giudicante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2023 il dott. Pietro Morabito e udito il ricorrente, presente all'udienza come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

### PREMESSA-

Il Collegio ritiene sommamente opportuno, ai fini dello scrutinio dei ricorsi del sig. -OMISSIS- chiamati all'odierna Camera di Consiglio, descrivere, pur sinteticamente, i tratti processuali della, invero unica, vicenda controversa legata alla candidatura del -OMISSIS- alla carica di Presidente della Regione Lazio ed alle liste "4 POLO PER L'ITALIA" e "-OMISSIS-" a tale candidatura collegate.

Punto di partenza di detto omogeneo contenzioso è il provvedimento, notificato il 24.1.2023, dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Frosinone con cui è stata disposta l'esclusione delle liste "4 POLO PER L'ITALIA" e "-OMISSIS-" per carenza del numero minimo di presentatori. Avverso detto provvedimento di esclusione, il sig. -OMISSIS- è ricorso:

- all'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Roma che, con provvedimenti del 25.1.2023 ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi e con ulteriore atto del 26.1.2023 ha esclusa ogni possibilità di revisione dei citati provvedimenti di inammissibilità del 25.1.2023;

- innanzi a questo Tribunale dove ha impugnato – con un primo ricorso iscritto al R.G. n.1343/2023 – i provvedimenti dei predetti Uffici elettorali



(Centrale circoscrizionale e Centrale regionale), recanti, rispettivamente, l'esclusione della Lista “-OMISSIS-” e la declaratoria di inammissibilità del rimedio interposto; e con un secondo ricorso iscritto al nr. R.G. 1427/2023, (ha impugnato) i provvedimenti dei predetti Uffici recanti, rispettivamente, l'esclusione della Lista “4 POLO PER L'ITALIA” e la declaratoria di inammissibilità del rimedio interposto: ricorsi definiti, rispettivamente, con sentenze n. 1686 del 30.1.2023 (rimasta inappellata da lettura del S.i.g.a.), di inammissibilità del gravame azionato, e nr. 1687 del 30.1.2023 recante presa d'atto della rinuncia all'analogo ricorso relativo alla Lista “4 POLO PER L'ITALIA”;

- innanzi il T.a.r. del Lazio – sez. di Latina – ove ha impugnato, con due distinti ricorsi, gli atti dei predetti Uffici elettorali (Circoscrizionale e Regionale) di non ammissione della Lista “4 POLO PER L'ITALIA” e della lista “-OMISSIS-” e di reiezione dei relativi rimedi interni: ricorsi, entrambi, cui ha rinunciato come riportato nelle decisioni che li hanno definiti nn. 40 e 41 dell'1.2.2023.

Il successivo tratto processuale vede contendere il -OMISSIS- con l'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Roma. Detto Ufficio, con provvedimento emesso in data 30.01.2023, alle ore 14,30 e notificato nella stessa giornata a mezzo PEC, ha disposto – in applicazione dell'art.1 c.3 della legge n. 43 del 1995, che nella parte di interesse recita: << *La presentazione della lista regionale deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno della metà delle province della regione, con arrotondamento all'unità superiore* >> - l'esclusione della candidatura di -OMISSIS--OMISSIS-dalla carica di Presidente della Regione Lazio, ivi rilevando che il principio di minima rappresentatività sul territorio, nella Regione Lazio, deve essere riferito a tre province e la candidatura del ricorrente risulta, attualmente, collegata solo alle province di Roma e Viterbo, mentre per la provincia di Latina, la lista “4 POLO PER L'ITALIA” non





risulta presentata (pur essendo richiamata nella dichiarazione di collegamento); per la provincia di Rieti non è stata presentata alcuna lista; nella provincia di Viterbo le liste sono state escluse con provvedimenti del 15, 16 e 17 gennaio 2023 dell'Ufficio Centrale Regionale; quanto alla provincia di Frosinone, l'Ufficio Circostrizionale ha revocato l'ammissione delle liste per assenza del requisito minimo di 1.000 sottoscrizioni con provvedimento del 24.1.2023, la cui impugnativa all'Ufficio Centrale Regionale è stata dichiarata inammissibile.

Avverso detto provvedimento emesso in data 30.01.2023, alle ore 14,30, il -OMISSIS-, nella qualità di candidato alla Presidenza della Regione Lazio nelle elezioni del 12 e 13 febbraio 2023, si è gravato:

A) innanzi a questo Tribunale: con ricorso (R.G. 202301673) proposto ex art. 129 c.p.a. con cui è stato contestualmente re-impugnato anche il provvedimento emesso dall'Ufficio centrale circostrizionale di Frosinone recante l'esclusione della lista "-OMISSIS-" (e cioè, quanto a quest'ultimo, lo stesso provvedimento già avverso con i rimedi interni e giurisdizionali sopra descritti): ricorso trattato e definito con declaratoria di inammissibilità (sent. n. 2036 del 06.2.2023 alle cui considerazioni è consentito il richiamo ex art. 74 C.p.a., pienamente confermata dal Giudice di Appello con Sent. n. 1446 del 2023);

B) innanzi al T.a.r. Latina: con due ulteriori ricorsi che risultano entrambi trattati e definiti all'udienza dell'8.02.2023 con declaratoria di irricevibilità ed inammissibilità (sentenze nn.73 e 74 del 2023 rimaste inappellate);

Con ulteriore ricorso, incardinato al N.2325 del 2023 del R.G., ancora una volta proposto ex art. 129 c.p.a., nella qualità di candidato alla Presidenza della Regione Lazio nelle elezioni del 12 e 13 febbraio 2023, il sig. -OMISSIS- ha chiesto (ancora una volta) di annullare *“il provvedimento dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Roma emesso in data 30.01.2023, alle ore 14,30 e notificato nella stessa giornata a mezzo PEC con il quale si disponeva l'esclusione della candidatura di -OMISSIS--OMISSIS-*



*alla carica di presidente della Regione Lazio*". La legittimazione alla promozione del suddetto gravame è stata rinvenuta dal ricorrente nella conoscenza tardiva di un documento acquisito il giorno 9 febbraio 2023 proveniente dal Comune di Serrone che, a suo avviso, confermerebbe la tesi, sostenuta e ribadita in tutti i ricorsi presentati, della regolarità delle Liste “-OMISSIS-” e “4 POLO PER L’ITALIA” nonché della sua candidatura a PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO.

Riattivata tempestivamente la macchina organizzativa e fissata l’Udienza Pubblica Straordinaria del 14.02.2023, il giorno precedente il -OMISSIS- ha fatto pervenire dichiarazione irrituale di rinuncia che ha imposto la definizione della controversia con una declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del gravame (sentenza n. 2652 del 14.02.23).

Nelle more, l’incessante iniziativa processuale del -OMISSIS- interessava anche il Tar di Latina che, adito per l’impugnativa del “*provvedimento emesso dall’Ufficio circoscrizionale di Frosinone del 24 gennaio 2023 di esclusione della Lista -OMISSIS-*”, si determinava con sentenza di declaratoria di inammissibilità n. 107 del 10.02.2023 (rimasta inappellata).

#### GLI ODIERNI RICORSI -

I ricorsi che vengono in trattazione all’odierna Camera di Consiglio (in quanto corredati anche da apposita istanza cautelare), di fatto, differiscono parzialmente tra di loro solo con riguardo all’oggetto delle relative impugnative. E difatti:

nel ricorso numero n. 2394 del 2023, l’interessato aggredisce “*i verbali delle operazioni elettorali, in particolare i verbali delle operazioni del 12 e 13 febbraio 2023 redatti in tutti i seggi della provincia di ROMA e VITERBO*”; nel ricorso n. 2550 del 2023, l’impugnativa si estende “*ai verbali delle operazioni elettorali del 12 e 13 febbraio 2023 relativi all’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale del Lazio redatti*





*all'esito degli scrutini in tutti i seggi della provincia di Roma, Viterbo, Rieti, Frosinone e Latina, del verbale di proclamazione degli eletti”;*

nel ricorso n. 2819 del 2023, l'azione è formalmente diretta avverso i  
“*RISULTATI ELETTORALI RELATIVI ALLE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023 PUBBLICATI SULLA BANCA DATI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DENOMINATA ELIGENDO*”.

Mentre al primo e al secondo dei predetti ricorsi è, omogeneamente, abbinata la richiesta “*di correzione del risultato elettorale per la mancata o possibile proclamazione del ricorrente, Sig. -OMISSIS-, alla carica di PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO con ogni connessa e conseguente statuizione e correzione*”, nel terzo ricorso è chiesta per la prima volta “*la correzione del risultato elettorale per la mancata e/o possibile proclamazione del ricorrente Sig. -OMISSIS- alla carica di PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO o in subordine di CONSIGLIERE REGIONALE con ogni connessa e conseguente statuizione e correzione nei confronti del PRESIDENTE DELLA REGIONE ELETTO E DEI CONSIGLIERI REGIONALI*”.

Per il resto sotto il profilo contenutistico i tre ricorsi sono sostanzialmente sovrapponibili rinnovandosi, in seno a ciascuno degli stessi, le contestazioni sulla illegittimità dell'operato dell'Ufficio Circoscrizionale presso il Tribunale di Frosinone che ha indebitamente escluso, nonostante la presenza di un numero di firme autenticate superiore al minimo prescritto dalla legge, la lista” -OMISSIS-”: esclusione questa che si è poi riflettuta negativamente sulla stessa candidatura del -OMISSIS- alla presidenza della Regione Lazio, esclusa con il provvedimento dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Roma di cui sopra si è detto.

Si tratta dunque:

A) di ricorsi che sono chiaramente connessi sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo: connotazione questa che ne consente la riunione ai fini della loro





unitaria trattazione e definizione con un'unica pronuncia;

B) di un complessivo quadro censorio che non presenta soluzione di continuità rispetto al ventaglio delle doglianze spiegate nei ricorsi già promossi ex art. 129 C.p.a. e definiti tutti (eccettuando i tre ricorsi in epigrafe, il -OMISSIS- ha proposto, ex art.129 C.p.a., 10 ricorsi – quattro dei quali invero meri duplicati informatici – innanzi a questo Tar, sei ricorsi innanzi al Tar di Latina e 4 atti di appello innanzi al Consiglio di Stato), come già in precedenza si è avuta cura di rappresentare, con pronunce di inammissibilità sia di questo Tribunale, che del Tar di Latina, che, ancora, del giudice di Appello ( e si tenga conto che l'11.3.2023 il -OMISSIS- ha depositato un ulteriore ricorso ex art.130 C.p.a. innanzi a questo T.a.r.); mentre, ed è opportuno ribadirlo, nei ricorsi proposti avverso il provvedimento dell'Ufficio Centrale Regionale che ha escluso il -OMISSIS- dalla candidatura a Presidente della Regione Lazio, il ricorrente è risultato nell'un caso (sent. n. 2036 del 06.2.2023 confermata da Cons. St.n. n. 1446 del 2023) soccombente mentre nell'altro (sent.n. 2652 del 14.02.23) vi ha espressamente rinunciato (facendo venir meno, per l'effetto, la sua legittimazione ad agire nella *qualitas* di candidato presidente oltre che il suo interesse a promuovere i ricorsi in epigrafe ormai marcatamente inidonei a far riesumare la sua partecipazione alla competizione elettorale di cui trattasi);

C) che, in forza di quanto sopra descritto, anche i ricorsi in trattazione non si sottraggono ad una pronuncia di manifesta inammissibilità; e tanto consente al Collegio, sussistendone gli estremi, di definire il giudizio con una decisione in forma semplificata ex art. 60 C.p.a. avendo, altresì, provveduto a darne avviso alle parti presenti come da Verbale;

D) che la chiara evidenza di una tal obbligata soluzione, consente al Collegio di evitare l'approfondimento dei profili critici concernenti il rito del giudizio; basti pensare, fra l'altro, alla circostanza che il primo dei ricorsi in epigrafe è stato depositato, in via informatica, alle ore 16:07 del 13.02.2023; e dunque allorquando le votazioni si erano chiuse da poco più di un'ora ed erano in



corso le operazioni di scrutinio con manifesta inesistenza tanto dei Verbali riepilogativi di dette operazioni, quanto di un eventuale atto di proclamazione degli eletti;

Occorre ora soffermarsi sulle spese di lite: argomento che verrà trattato e approfondito nel paragrafo seguente.

#### SPESE DI LITE-

La, senza dubbio originale, vicenda processuale esposta nei paragrafi precedenti, presenta caratteristiche tali da giustificare, a detta del Collegio, la condanna del ricorrente Sig. -OMISSIS- alle spese per lite temeraria ex art. 96, terzo comma C.p.c.

La disposizione prevede, più esattamente, che *«In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata».*

La ratio della norma è chiara: il legislatore ha introdotto una "sanzione di ordine pubblico", con finalità di deflazione del contenzioso, nell'interesse pubblico alla repressione dell'abuso del processo e di quelle condotte processuali che determinano una violazione delle regole del giusto processo e della sua ragionevole durata.

Per completezza espositiva, giova ricordare che si registrano nella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione due divergenti orientamenti in merito alla corretta interpretazione della norma, e che possono così riassumersi:

A)- Secondo un primo orientamento, la condanna della parte soccombente al pagamento di una somma per responsabilità aggravata ex art. 96, co. 3 C.p.c., ha come presupposto – seppure implicito - l'accertamento della mala fede o colpa grave di suddetta parte (Cassazione civile sez. III, 30/09/2021, n.26545). Militano in tal senso tanto l'inserimento della relativa previsione nella disciplina della responsabilità aggravata ex art. 96 primo e secondo comma C.p.c., quanto il rilievo che non può considerarsi censurabile la mera





azione in giudizio per far valere una pretesa che si riveli poi infondata. Secondo tale orientamento il giudice non può limitarsi a indicare, quali presupposti della condanna, la pretestuosità dell'impugnazione e, dunque, il suo rigetto, non essendo l'applicazione di questa misura conseguenza automatica della inammissibilità o dell'infondatezza del gravame, ma può (e deve) ricavare la riprovevolezza del comportamento in termini oggettivi dagli atti del processo, dandone motivatamente conto [In senso parzialmente conforme Sez. Un. civ., 13/09/2018, n.22405 e 20 aprile 2018, n. 9912: *“La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza)...”*]

B) Un secondo orientamento, al contrario, fa leva sull'inciso *“in ogni caso”*, e ritiene che la norma, estranea al genus della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c, sia una vera e propria sanzione dal carattere pubblicistico che non richiede alcun accertamento dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa dell'agente, ma unicamente quello di una oggettiva condotta processualmente abusiva, consistente nell'aver agito o resistito pretestuosamente in giudizio. Secondo tale orientamento la proposizione di un ricorso connotato da motivi palesemente inammissibili, rende l'impugnazione incompatibile con un






quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l'accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (articolo 6 Cedu) e dall'altra, deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie e defatigatorie; essa, pertanto, costituisce condotta oggettivamente valutabile come abuso del processo, poiché determina un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali e si presta, dunque, ad essere sanzionata con la condanna del soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'articolo 96, comma 3, Cpc, la quale configura una sanzione di carattere pubblicistico che non richiede l'accertamento dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa dell'agente ma unicamente quello della sua condotta processualmente abusiva, consistente nell'aver agito o resistito pretestuosamente. (in senso conf., Cassazione civile sez. lav., 19/04/2022, n.12455 e sez. III, 04/08/2021, n.22208; sez. lav., 23/02/2021, n.4905; sez. lav., 15/02/2021, n.3830; sez. VI, 24/09/2020, n.20018; sez. VI, 18/11/2019, n.29812)

Senonchè il contrasto tra i due orientamenti dianzi sintetizzati, pur rilevante sotto il profilo ermeneutico, perde, sotto l'aspetto pragmatico ed operativo, significativa consistenza riconoscendosi, anche da parte del primo di detti filoni interpretativi, un insieme di condotte idonee a costituire indice di mala fede o colpa grave - e, quindi, di abuso del diritto di impugnazione. Vengono in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata (Cass., 22 febbraio 2016, n. 3376); la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame (Cass., 18 novembre 2014, n. 24546), ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Cass., 26 marzo 2013, n. 7620); la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata o qualora vi sia una manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la



palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Cassazione civile sez. trib., 24/11/2022, n.34693); l'aver proposto un ricorso con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione, ovvero senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione, non compiendo alcuno sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla fattispecie concreta (Cassazione civile sez. un., 28/10/2022, n.32001); la proposizione di un ricorso senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria iniziativa processuale o, comunque, senza compiere alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla singola fattispecie concreta (Cass.civ. sez. III, 11/02/2022, n.4430); la proposizione di un ricorso basato su una censura manifestamente insussistente, col risultato di aumentare il volume del contenzioso, di aggravare il sistema giurisdizionale e, quindi, di ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti, donde la necessità di sanzionare tale contegno ai sensi della norma dell'art.96 c.3 citato ( Cass.civ., III,17.1.2022 n.1164).

E che le iniziative processuali del -OMISSIS- – che persevera, anche con i ricorsi in epigrafe, ad insistere sulle medesime doglianze sulle quali gli Organi giurisdizionali aditi si sono pronunciati più, e più volte – rientrano nella casistica sopra riportata non pare potersi mettere in dubbio. L'Ordinamento ha inteso agevolare il cittadino elettore ovvero il candidato alla carica elettiva offrendogli uno strumento di pronto (ed economico) impiego con la possibilità di difendersi in proprio, senza ausilio di alcun difensore, nonché l'esenzione dal pagamento del contributo unificato; ma tale privilegio, che comporta un particolare aggravio per la macchina della Giustizia, non consente all'interessato, tramite reiterate ed inammissibili strategie processuali,





di abusare del processo poiché determina un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali. E' poi da rammentare che la proposizione di un ricorso con la consapevolezza o l'ignoranza gravemente colpevole della sua infondatezza od inammissibilità, non trova ostacolo, in materia di contenzioso elettorale, nella circostanza che il ricorso provenga dal cittadino elettore, senza il tramite di difesa tecnica, atteso che le disposizioni autorizzative della difesa personale della parte non implicano esenzione di questa dal dovere di diligenza, nè, quindi, dalla responsabilità discendente dall'abuso di strumenti processuali con scopi dilatori (cfr. Cassazione civile sez. un., 14/09/1992, n.10488).

Conclusivamente, non può che ritenersi che il -OMISSIS- abbia assunto una condotta, in primo luogo, contraria ai doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 C.p.c.; in secondo luogo tali da realizzare un vero e proprio abuso della potestas agendi, attraverso un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sè legittimo, per fini diversi da quelli per i quali il potere stesso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli oltre che per la controparte, per il sistema della Giustizia nel suo complesso inteso. E tanto consente al Collegio ritiene di adottare una pronuncia di condanna equitativa, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, C.p.c., ad una somma da determinarsi tenendo conto dei parametri massimi fissati, per il processo amministrativo, dall'art.26 comma 1 del C.p.a. (e cioè in misura non superiore al doppio delle spese di lite liquidate).

Ora quanto alle spese di lite del corrente giudizio le stesse – tenuto conto che la Difesa erariale ha prodotto scritto difensivo per ciascuno dei tre ricorsi - vengono complessivamente quantificate in (€1500,00 per ogni ricorso per un totale di) €4500,00.

Per quanto concerne invece le somme da determinare in via equitativa ai sensi degli artt. 96 c.3 C.p.c. e 26 c.1 del C.p.a., le stesse vengono quantificate in €3.000,00 per ciascuno dei ricorsi per un totale di €9.000,00.

P.Q.M.





Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando ex art.60 C.p.a. in ordine ai ricorsi, in epigrafe specificati, così dispone:

- riunisce i ricorsi in epigrafe e li dichiara, per le ragioni spiegate in parte motiva, inammissibili;
- revoca i decreti presidenziali, in epigrafe richiamati, con i quali è stata fissata la u.p. per la definizione del merito degli stessi gravami;
- condanna la Parte ricorrente al pagamento delle spese del corrente giudizio che liquida complessivamente in €4500, a beneficio della Parte Pubblica costituitasi in giudizio;
- condanna la parte ricorrente, ai sensi dell'art.96 c.3 del C.p.c. e 26 c.1 C.p.a., al complessivo pagamento di €9.000,00 a beneficio della Parte Pubblica costituitasi in giudizio.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di Parte Ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente, Estensore

Michelangelo Francavilla, Consigliere

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**  
**Pietro Morabito**



## IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

### TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – SEDE DI ROMA ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il sottoscritto Dirigente/Funziionario del Tar del Lazio - Roma attesta, ai sensi dell'art. 23 del CAD, che il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD.

I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

La presente copia si compone di complessivi n. .....<sup>15</sup>..... fogli, per complessive .....<sup>16</sup>..... facciate inclusa la presente.

Roma, 15/03/2023

IL FUNZIONARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE:



*Luigi Mucchi*